

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 21 aprile 2020

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 566 del 15 aprile 2020

Supporto tecnico specialistico ai sindaci per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Ordinanza 18 novembre 2016, n. 268 - Ricognizione finale della spesa sostenuta e dell'efficacia dell'intervento con accertamento di economie

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, D.L. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis:

- sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati;
- è stata autorizzata l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di personale aggiuntivo da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

Richiamata la propria precedente ordinanza 20 febbraio 2013, n. 16, recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)*» e s.m.i., con la quale sono stati disposti e nel tempo aggiornati i criteri ed i termini per la presentazione delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati e resi inagibili dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e più precisamente.

Ricordato che il Commissario delegato, per l'attuazione della succitata ordinanza n. 16 e s.m.i., ha stabilito, ai sensi dell'art. 1,

comma 5, del d.l. n. 74/2012, di avvalersi dei Sindaci per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti, nonché per la determinazione del contributo ammissibile.

Ricordato altresì che, nel novembre 2016:

- erano ancora in corso di istruttoria di ammissibilità presso i Comuni numerose istanze relative ad interventi di riparazione con miglioramento sismico di immobili di tipo produttivo - in particolar modo agricoli -, tipologie di edifici meno conosciute dal personale tecnico in forza ai Comuni;
- che per la specifica tipologia dei fabbricati rurali, i termini per il completamento degli interventi di ripristino/ricostruzione, così come fissati dall'Unione Europea con le Decisioni «*Aiuti di Stato*» numeri C(2012)9471 Final e C(2015)2891 Final, risultavano essere ravvicinati, con l'effettivo rischio - nel caso in cui le istruttorie non fossero concluse in tempi rapidi - di vedere vanificati i benefici economici;
- concessi per la ricostruzione da parte del Commissario;
- che numerosi progetti relativi agli edifici di civile abitazione e d'impresa presentavano significativi interventi strutturali di miglioramento sismico e necessitavano pertanto di professionalità esperte per la loro analisi;
- che contestualmente erano in corso numerosi interventi di ripristino strutturale di edifici di civile abitazione già finanziati con le risorse afferenti al fondo gestito dal Commissario per i quali venivano presentati stati di avanzamento lavori per il loro pagamento;
- che il personale aggiuntivo, assunto a supporto degli Uffici Tecnici Comunali ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 95/2012 e s.m.i. e delle ordinanze commissariali nn. 32, 55, 75 e 100, era conseguentemente impegnato, per buona parte, nell'approvazione delle quote di contributo inerenti i molti stati di avanzamento lavori presentati dai beneficiari degli interventi già in corso, anche al fine di non fermare i cantieri ritardando così la ricostruzione;
- che i Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma avevano manifestato più volte la difficoltà nel proseguire con speditezza nelle attività istruttorie di ammissibilità al contributo, stante l'abnorme carico di lavoro gravante sui pochi tecnici a disposizione.

Riconosciuto che l'analisi delle scelte progettuali degli edifici sopra indicati, per natura stessa dei fabbricati e delle opere da eseguire, richiedeva competenze specialistiche proprie di tecnici esperti, spesso non rinvenibili fra il personale tecnico a servizio dei Comuni;

Ricordato che, a fronte di esigenze simili, si era già concesso ai Comuni, con precedenti ordinanze nn. 96 e 154 ed in precisi e limitati periodi di tempo, il ricorso ad incarichi esterni in favore di professionisti esperti, al fine di dirimere i progetti più complessi ed accelerare le istruttorie di ammissibilità ancora in corso.

Richiamata la propria precedente ordinanza 18 novembre 2016, n. 268 «*Ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i. - Supporto tecnico specialistico ai sindaci per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*», con la quale si è stabilito di concedere ai Comuni un ulteriore periodo di tempo per reperire assistenza tecnica specialistica, da utilizzarsi in tutte le fasi istruttorie di ammissibilità al contributo dei progetti proposti dai cittadini a valere sulla ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i., specie per quanto attiene all'analisi progettuale, anche al fine di non ritardare i tempi istruttori e rispettare i termini perentori imposti dalla Commissione Europea;

Ricordato che detta ordinanza 18 novembre 2016, n. 268 - fra l'altro -:

- fissava in € 350,00 (trecentocinquanta/00) il contributo forfetario ed omni-comprendivo per ogni istanza, utilizzabile dai Comuni che avessero necessitato del suddetto supporto tecnico-specialistico, utile all'incarico di eventuali consulenti esterni esperti, che collaborino alle istruttorie dei progetti relativi agli edifici residenziali e/o produttivi presentati;
- indicava, nel sub-allegato A, dell'allegato 1, l'elenco dei Comuni potenzialmente beneficiari del contributo forfetario e, nel sub-allegato B, il numero delle istanze in istruttoria alla data del 30 settembre 2016, assoggettabili al contributo;
- fissava, nella data perentoria del 31 dicembre 2017, la scadenza entro la quale i singoli Sindaci avrebbero dovuto concludere la fase istruttoria delle succitate istanze di contributo, al fine di dare certezza ai potenziali beneficiari circa la conclusione delle attività istruttorie che li riguardano;

- fissava in complessivi € 142.100,00 (centoquarantadueimilacento/00) [n.406 istruttorie max X € 350,00] la dotazione finanziaria dell'intervento;
- individuava la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al decreto-legge n. 78/2015 (Fondo per la Ricostruzione), trasferiti sul conto di contabilità speciale n. 5713 aperto presso la Banca d'Italia - Tesoreria di Milano.

Preso atto del fatto che, alla scadenza prescritta, si registrava la seguente situazione:

- i Sindaci dei Comuni di Bagnolo San Vito; Borgo Virgilio; Borgofranco Sul Po; Felonica; Magnacavallo; Mantova; Motteggiana; Pieve Di Coriano; Revere; Schivenoglia; Sermide; Suzzara; Viadana; Villa Poma, non hanno aderito alla possibilità;
- i Sindaci dei Comuni di Gonzaga; Pegognaga; Poggio Rusco; Quingentole; San Giovanni Del Dosso; Sustinente, pur avendo presentato richiesta non hanno poi effettuato incarichi o rendicontazioni ammissibili ovvero non hanno concluso le istruttorie entro il termine fissato;
- i Sindaci dei Comuni di Borgofranco sul Po; Moglia; Ostiglia; Quistello; San Benedetto Po; San Giacomo Delle Segnate; Serravalle a Po, hanno invece inviato delle rendicontazioni valide per la spesa sostenuta per gli incarichi esterni in argomento.

Preso atto del fatto che, in forza delle succitate rendicontazioni, è stato possibile riconoscere i seguenti contributi:

Comune	Pratiche	Decreto	Importo
BORGOFRANCO SUL PO	1	112/2017	€ 349,99
MOGLIA	101	92/2018	€ 3.500,00
OSTIGLIA	2	67/2018	€ 700,00
QUISTELLO	75	98/2018	€ 7.699,97
SAN BENEDETTO PO	29	68/2018	€ 4.550,00
SAN GIACOMO DELLE SEGNALE	61	114/2017	€ 6.299,97
		91/2018	€ 2.799,98
SERRAVALLE A PO	3	1/2018	€ 350,00
			€ 26.249,91

Dato atto del fatto che la spesa complessiva a valere sulla più volte citata ordinanza n. 268 è pertanto di complessivi € 26.249,91.

Vista la propria precedente ordinanza 6 marzo 2020, n. 548 «Piano dei controlli circa l'utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Aggiornamento» ed in particolare l'allegato 1 «Controlli su ordinanze a rilievo finanziario, verifiche ex-post affidate alla struttura commissariale - Integrazione all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n.218», nel quale è menzionata anche l'ordinanza Commissariale n. 268, quale atto le cui operazioni sono soggette a verifiche ex-post, da attuarsi ad opera di personale indipendente della Struttura Commissariale su almeno il 15% della spesa.

Ritenuto conseguentemente di poter procedere ad una ricognizione finale delle somme per come assegnate ed erogate, anche al fine di accertare le economie presenti e comunicare l'esito finale della specifica misura di sostegno allo Stato.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di procedere alla ricognizione finale circa l'impiego fatto delle somme assegnate dal Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con propria precedente ordinanza 18 novembre 2016, n. 268 «Ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i. - Supporto tecnico specialistico ai Sindaci per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

2. di approvare conseguentemente il seguente prospetto, il quale contiene il dettaglio dei Comuni beneficiari del contributo e dei relativi importi ad essi assegnati ed erogati per l'approvvigionamento di assistenza tecnica specialistica esterna all'Ente, da utilizzarsi - entro il 31 dicembre 2017 - in tutte le fasi istruttorie

di ammissibilità al contributo dei progetti proposti dai cittadini a valere sulla più volte richiamata ordinanza n. 16 e s.m.i., specie per quanto fosse attinente all'analisi progettuale, anche al fine di non ritardare i tempi istruttori e rispettare i termini perentori imposti dalla Commissione Europea:

Comune	Pratiche	Decreto	Importo
BORGOFRANCO SUL PO	1	112/2017	€ 349,99
MOGLIA	101	92/2018	€ 3.500,00
OSTIGLIA	2	67/2018	€ 700,00
QUISTELLO	75	98/2018	€ 7.699,97
SAN BENEDETTO PO	29	68/2018	€ 4.550,00
SAN GIACOMO DELLE SEGNALE	61	114/2017	€ 6.299,97
		91/2018	€ 2.799,98
SERRAVALLE A PO	3	1/2018	€ 350,00
			€ 26.249,91

3. di confermare l'ammontare complessivo delle risorse assegnate ed erogate a tal titolo - pari a complessivi € 26.249,91 -, imputate a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali» e depositati nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presentava al momento della spesa la necessaria disponibilità di cassa (capitolo di spesa 706);

4. di accertare contestualmente un'economia pari a complessivi € 115.850,09, risorse che possono rientrare nelle disponibilità del Commissario delegato al fine di un loro prossimo reimpegno a vantaggio della ricostruzione;

5. di incaricare il *Soggetto Attuatore* di attuare le previste verifiche ex-post sugli interventi effettuati e pagati in tutto o in parte con contributi afferenti alle risorse assegnate al Commissario, così come prescritto dall'ordinanza 4 aprile 2016, n. 218 «Piano dei Controlli circa l'utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012», come aggiornata dalla successiva ordinanza 6 marzo 2020, n. 548, incaricando delle stesse personale indipendente della Struttura Commissariale e controllando a campione operazioni per almeno il 15% spesa;

6. che, qualora in sede di controllo ex-post, si registrassero revoche di contributi ovvero reintroiti di qualsivoglia genere, le somme restituite siano accreditate nella succitata contabilità speciale a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, capitolo 706;

7. di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana